

Dati

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 30 dicembre 2024, n. 6241

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nella

causa civile iscritta al n. ###/2023 R.G. promossa da:

s.p.a. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. (C.F. ##), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### **APPELLANTE** contro

(C.F. ##), nato a ### il ##, rappresentato e difeso dall'avv. ### **APPELLATO**

CONCLUSIONI

Con ordinanza del 5 novembre 2024, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie difensive. concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ### s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza numero ###/2022 del giudice di pace di ### depositata in data ##, con la quale era stata accolta la domanda proposta da ### e la stessa ### era stata condannata al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 20.000,00 oltre accessori nonché al pagamento delle spese processuali.

Con la stessa sentenza era stato definitivamente posto a carico della compagnia il compenso del ### liquidato in euro 400,00.

Con un primo motivo di impugnazione ### s.p.a. lamentava che il giudice di prime cure aveva ommesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva della stessa impresa, designata per il ### di ### della ### non essendo stata offerta, in giudizio, la prova della impossibilità di identificazione del veicolo investitore. ### la difesa della società appellante, invero, a fronte della dinamica del sinistro, si come offerta con l'atto di citazione in giudizio, la testimone avrebbe potuto annotare la targa del veicolo che, dopo aver urtato il motociclo, avrebbe dovuto rallentare per superare lo stesso mezzo, nonché il corpo del ### che, riversi a terra, avevano, di certo, ostacolato il transito.

Inoltre, non essendo stata sporta denuncia, non era stata resa possibile l'individuazione del presunto veicolo investitore e del soggetto responsabile.

Con un secondo motivo di impugnazione, la società appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto raggiunta la prova del sinistro, erroneamente considerando attendibili le dichiarazioni rese da ### unica teste escussa.

A fronte della inattendibilità della testimone e del conseguente difetto di prova in ordine alla storicità del sinistro e alla involontaria impossibilità di identificazione del veicolo investitore, ### parte appellante domandava la riforma della sentenza di primo grado con totale rigetto della domanda risarcitoria proposta da ###

Conseguentemente, la difesa di ### s.p.a. chiedeva la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese processuali e di ### da disporre in conformità con il principio della soccombenza.

§§§§§

Si costituiva in giudizio ### il quale contestava i motivi di appello chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado.

In particolare, la difesa dell'appellato evidenziava che la storicità del sinistro era stata confermata dai rilievi della ### mentre la impossibilità di identificazione del veicolo investitore e di reperimento del numero di targa erano dipese dalle gravi condizioni fisiche dello stesso danneggiato.

Inoltre, sosteneva che l'ampiezza della carreggiata aveva reso agevole, per il conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto, superare l'ingombro costituito dal motociclo e dal corpo dello stesso ###, nel tentativo di individuazione del responsabile, il danneggiato aveva provveduto a rilasciare una dichiarazione alla ### informando in merito alle modalità del sinistro. La difesa di ### domandava pertanto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

§§§§§

le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 5 novembre 2024 la causa veniva posta in ### decisione con

assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparse costituzionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

§§§§§

preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione è stato notificato in data 25 gennaio 2023 e la sentenza è stata depositata in data 21 novembre 2022.

§§§§§

S.P.A., nella qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S., impugnava la sentenza lamentando che il G.d.P. aveva ommesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva della stessa compagnia.

In particolare, la difesa dell'appellante sosteneva che non era stata offerta in giudizio la prova di una delle condizioni richieste per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del ### di ### della ### che, nel caso di specie, veniva ricondotto alla impossibilità di identificazione del veicolo investitore.

Il motivo di impugnazione è infondato.

###. 283 del codice delle assicurazioni private dispone che: "1. ### di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la ### risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui, tra l'altro: 1) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato". ### l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte "in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)." Recentemente, infatti, la Corte ha ritenuto che "ha quindi errato la Corte d'Appello dove, pur avendo riconosciuto che la proposizione della querela non è condizione di procedibilità, ha poi affermato che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile rende ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro." (Cassazione civile sez. VI, 12/07/2022, (ud. 12/04/2022, dep. 12/07/2022), n.2 1983).

Nel caso di specie, l'omessa identificazione del veicolo investitore da parte di ### era giustificata dalle gravi condizioni del danneggiato che, a seguito dell'urto e della conseguente caduta, aveva riportato "### flc piede destro, trauma avambraccio-polso sn, caviglia dx, bacino, trauma cranico non commotivo, escoriazioni mano dx", (cfr. verbale di pronto soccorso all.3 fascicolo ###. In un caso del genere, non può ritenersi rimproverabile il danneggiato che, nella immediatezza dell'impatto, abbia ommesso di prestare attenzione alla targa del veicolo investitore, concentrandosi sulla propria condizione fisica. ###, la testimone aveva riferito che il cognato "era in stato confusionale" (cfr. verbale di udienza del 20/09/2021), circostanza che poteva ritenersi confermata dalla diagnosi di trauma cranico non commotivo.

Infine, nonostante l'omessa denuncia, ### aveva rilasciato delle dichiarazioni alla ### in data 19 aprile 2018 informando circa la dinamica degli eventi (memoria scritta allegata al fascicolo di primo grado).

identificazione del veicolo investitore, pertanto, non era dipesa da circostanze imputabili alla negligenza della vittima.

Né può ritenersi che l'eventuale negligenza del testimone nell'identificazione del mezzo investitore possa gravare sul danneggiato, impedendogli l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del ###, nel caso di specie, ### aveva riferito "io mi sono fermata per constatare cosa fosse successo perché sia il mezzo che mio cognato cadevano a terra, credevo che anche il conducente dell'auto si fermasse, invece, ha proseguito". (cfr. verbale di udienza del 20/09/2021). Pertanto, la teste aveva evidenziato che la omessa memorizzazione del numero di targa era dipesa dalla convinzione che il conducente del veicolo investitore stesse arrestando la corsa, si giustificando l'omissione, peraltro, comprensibile a fronte della verosimile preoccupazione per le condizioni fisiche del cognato.

§§§§§

Con il secondo motivo di appello, la difesa della ### aveva contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la storicità e dinamica del sinistro, sì come allegata con l'atto introduttivo da ### In particolare, la difesa della ### evidenziava che: - le dichiarazioni della testimone erano smentite dal rapporto di incidente redatto dalla ### facente

prova fino a querela di falso, avendo, le autorità intervenute: - indicato il sinistro come accadimento autonomo; - elevato, nei confronti di ### la contravvenzione prevista dall'art. 141 c.d.s. per violazione dei limiti di velocità; - annotato la assenza di tracce di frenata e accertato la esistenza di segni di scarrocciamento sull'asfalto lunghi circa 6 metri; - escluso la presenza di testimoni oculari; - la testimone non aveva giustificato in modo credibile la sua presenza sui luoghi, peraltro smentita dal verbale di incidente, ritenendosi inverosimile che la cognata del ### si fosse trovata a percorrere casualmente la stessa strada del cognato pur risiedendo nel territorio di ### - la dichiarazione che il ### era caduto "quasi al centro della carreggiata" era in contrasto con gli accertamenti compiuti dalle autorità intervenute che, nello schizzo planimetrico allegato, avevano indicato che la caduta si era verificata lungo il margine della strada.

Anche il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

Come correttamente ritenuto dal ### la dinamica offerta con l'atto di citazione da ### era stata confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste ### in uno con la documentazione prodotta. In particolare, nel verbale di ### redatto in data 13 marzo 2018 alle ore 11,17, nella parte relativa ai dati anamnestici, era stato indicato "### da incidente stradale con motoveicolo" (cfr. all. 3 fascicolo di parte). Pertanto, nella immediatezza dei fatti, il danneggiato aveva evidenziato la riconducibilità delle lesioni ad un sinistro stradale. ###, il carattere non autonomo della caduta era stato successivamente confermato dalle dichiarazioni rese da ### alla ### in data 19 aprile 2018 (cfr. all. 4 fascicolo di ### di appello).

Tali documenti si ritengono idonei a corroborare le dichiarazioni rese dalla testimone, ### che aveva riferito che "mi trovato un po' più a destra rispetto alla traiettoria del ciclomotore allorché una ### di colore grigio scuro tamponava il ciclomotore. Mi sono fermata per constatare cosa fosse successo perché sia il mezzo che mio cognato cadevano a terra, credevo che anche il conducente dell'auto si fermasse, invece ha proseguito. Qualcuno ha chiamato l'autoambulanza e mio cognato veniva trasportato al ###, preciso che la via ### si trova a ### Mio cognato aveva la caviglia dx malconcia ed era in stato confusionale. Nessuna autorità è intervenuta fin quanto sono rimasta sui luoghi. La strada è a doppio senso di circolazione ma esiste lo spartitraffico, essendo una strada larga. Non ricordo se quel giorno ci fossero auto parcheggiate. Il ciclomotore e mio cognato sono caduti quasi al centro della carreggiata. Non ricordo se è caduto sulla destra o sulla sinistra solo che ha ruzzolato prima di fermarsi" (verbale di udienza del 20 settembre 2021).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellante, tali dichiarazioni non erano state smentite dagli accertamenti condotti dalla ### e cristallizzati nel verbale di sinistro stradale. Invero, come si ricava dallo stesso verbale, gli agenti si erano recati sul luogo del sinistro alle ore 11,10 e, in assenza di testimoni, avevano ricostruito i fatti sulla base degli elementi oggettivi rinvenuti desumendo, dalla assenza di tracce riconducibili all'autoveicolo investitore, la caduta del motociclo fosse conseguita al superamento dei limiti di velocità, si elevando la sanzione per violazione ex art. 141 c.d.s..

Tuttavia, l'assenza di segni di frenata e la presenza di scarrocciamento in prossimità dei dossi stradali, previsti per forzare il rallentamento dei mezzi, può ragionevolmente ricondursi al verificarsi di un impatto con un veicolo, si come allegato dal danneggiato.

Né la assenza di residui materiali riconducibili all'autoveicolo può deporre in senso contrario, stante la idoneità di un lieve impatto ad un ciclomotore di provocare la caduta del mezzo, vieppiù in presenza di dossi. ###, il verbale di incidente stradale fa piena prova fino a querela di falso solo rispetto alla verità di fatti verificatisi alla presenza dei pubblici ufficiali che lo hanno redatto, mentre la ricostruzione della dinamica assume valore di mera valutazione. ### - ### orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, "nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, "solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca", (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689- 01), ma non efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. ###, non massimata)." (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).

È, pertanto, possibile superare la ricostruzione effettuata dagli agenti intervenuti offrendo una dinamica alternativa dotata di maggiore credibilità logica e supportata da elementi probatori. La dichiarazione resa dalla testimone che aveva affermato che "il ciclomotore e mio cognato sono caduti quasi al centro della carreggiata" non poteva ritenersi in contrasto con i rilievi della ### che aveva riscontrato "tracce ematiche con caratteristiche di n. 2 macchie distinte (...) localizzate nella corsia di marcia di sx" e avevano ritenuto che la posizione di fermo del

motociclo si deduceva da “macchia di carburante a ridosso del margine sx della carreggiata” (cf. verbale di sinistro allegato al fascicolo di parte).

Infatti, ### aveva affermato che “la strada era a doppio senso di circolazione ma esiste lo spartitraffico, essendo una strada larga”, pertanto, nel riferirsi al centro della carreggiata quale punto di caduta, aveva verosimilmente fatto riferimento alla parte della carreggiata confinante con lo spartitraffico, da ritenersi centro della carreggiata complessivamente intesa, anche se corrispondente alla corsia di marcia di sx della carreggiata ovest, direzione di marcia nord-sud. A fronte di tali considerazioni, la mancata giustificazione della presenza sui luoghi del sinistro della testimone, non può ritenersi da sola sufficiente a inficiare la attendibilità delle ### - ### dichiarazioni dalla stessa rese, viepiù ove la difesa della compagnia originariamente convenuta non aveva proposto domanda in sede di audizione a prova contraria.

Infine, l'accertamento della violazione di cui all'art. 141 cds era stata desunta dagli agenti intervenuti dalle tracce di scarrocciamento e “dai danni riportati al motociclo per la caduta”, ossia da elementi giustificabili anche in forza dell'allegato urto da parte dell'autoveicolo. ###, ritenuta comprovata la dinamica del sinistro offerta da originaria parte attrice, l'eventuale superamento dei limiti di velocità, non contestato, avrebbe potuto eventualmente giustificare un possibile riconoscimento di concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro.

Tuttavia, a fronte dell'appello, sì come proposto e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, questo giudice deve confermare la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del veicolo investitore rimasto non identificato.

A fronte delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato.

§§§§§

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ### s.p.a., liquidate come da dispositivo, sulla base delle nuove tariffe vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto, applicando i valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni oggetto di giudizio.

Sussistono altresì i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

il Tribunale di Catania in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. ###/2023 R.G., così statuisce: - rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado; ### - ### - condanna ### S.P.A., al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa ### funzionario U.P.P.. ### 28 dicembre 2024.

